



La territorialità IVA delle prestazioni di servizi

DIRETTIVE E REGOLAMENTI EUROPEI DI MODIFICA DELL'IVA

Direttiva 2008/8/CE: nuovi criteri della **TERRITORIALITA' NEI SERVIZI**


Direttiva 2008/9/CE: nuove procedure di **RIMBORSO** per spese sostenute in un altro paese comunitario e soggette ad IVA in quel paese

Direttiva 2008/117/CE: **CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI** connesse alle operazioni internazionali

Regolamento di esecuzione 282/2011: **DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE**




DEFINIZIONE DI SOGGETTO PASSIVO



*E' considerato **soggetto passivo** chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati di detta attività. (Direttiva n. 2006/112/CE).


EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

(art. 6, D.P.R. n. 633/1972)



EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE


(art. 6, D.P.R. n. 633/1972)




LA TERRITORIALITA' IVA DELLE OPERAZIONI

Tipologia di operazione		Territorialità IVA dell' operazione (regola base)	
		fino al 2009	dal 2010
CESSIONE DI BENI		La territorialità delle cessioni di beni NON ha subito modifiche rispetto al passato	
PRESTAZIONI DI <u>SERVIZI</u>	B2B	Paese del PRESTATORE	Paese del COMMITTENTE
	B2C	Paese del PRESTATORE	

PRESTAZIONI RESE A SOGGETTO ESTERO




PRESTAZIONI RESE B2B – REGOLA GENERALE




*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RESE B2B – REGOLA GENERALE




*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RESE B2B – REGOLA GENERALE




*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RESE B2B – REGOLA GENERALE




*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RESE B2B – REGOLA GENERALE




*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RESE B2B – REGOLA GENERALE



*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne


PRESTAZIONI RESE B2B – REGOLA GENERALE



*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne


**per "lungo termine" si intende il possesso ininterrotto per periodo > 30 giorni, e per le navi > 90 giorni

PRESTAZIONI RESE B2B – REGOLA GENERALE



*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RESE B2B – REGOLA GENERALE



*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RESE B2B - DEROGHE

SERVIZI RESI	CRITERIO DI TERRITORIALITA'
Servizi agli immobili	Luogo dell'immobile
Prestazioni per l'accesso alle manifestazioni culturali, fiere etc.	Luogo di svolgimento
Trasporto di passeggeri	In proporzione alla distanza percorsa
Ristorazione&catering su trasp. Intra	Luogo di inizio del trasporto
Ristorazione&catering diversi dal prec	Luogo di esecuzione della prestazione
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto	Luogo di messa a disposizione e utilizzo

PRESTAZIONI RESE B2B – IMMOBILI

SERVIZI RESI

CRITERIO DI TERRITORIALITA'

Servizi relativi agli **IMMOBILI**

Comprese..


**Prestazioni di
AGENZIA**

PERIZIE

**Fornitura di
ALLOGGI nel
settore alberghiero**

LUOGO DELL'IMMOBILE
(art. 7-quater, comma 1, lett. a))

IMMOBILI: CASE STUDY 1



FATTURA* - operazione rilevante in Italia

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne


IMMOBILI: CASE STUDY 2



FATTURA* - operazione rilevante in Italia

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

IMMOBILI: CASE STUDY 3



NOTA DI ADDEBITO ART. 7

PRESTAZIONI RESE B2B – TRASPORTO PASSEGGERI

SERVIZI RESI

TRASPORTO PASSEGGERI

CRITERIO DI TERRITORIALITA'

IN PROPORZIONE ALLA
DISTANZA PERCORSA
(art. 7-quater, comma 1, lett. b))

Distanza percorsa
in Italia


Distanza percorsa
fuori dall'Italia

Fattura*


Nota di Addebito art.
7-quater, c.1, lett.b)

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

TRASPORTO PASSEGGERI: CASE STUDY 1




TRASPORTO PASSEGGERI: CASE STUDY 2



*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

TRASPORTO PASSEGGERI: CASE STUDY 3



PRESTAZIONI RESE B2B – RISTORAZIONE&CATERING SU TRASP.INTRA

SERVIZI RESI

CRITERIO DI TERRITORIALITA'

**RISTORAZIONE & CATERING
RESE SU TRASPORTI INTRA-UE**

a bordo di:


AEREI

TRENI

NAVI

LUOGO DI INIZIO TRASPORTO
(art. 7-quater, comma 1, lett. d))


RISTORAZIONE & CATERING SU TRASP. INTRA-UE: CASE STUDY 1



FATTURA* SOGGETTA AD IVA

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

RISTORAZIONE & CATERING SU TRASP. INTRA-UE: CASE STUDY 2



NOTA DI ADDEBITO ART. 7

PRESTAZIONI RESE B2B – RISTORAZIONE & CATERING diversa dal precedente

SERVIZI RESI

CRITERIO DI TERRITORIALITA'

RISTORAZIONE & CATERING
diversa dal precedente



LUOGO DI ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE

(art. 7-quater, comma 1, lett. c))

Regolamento n. 282/2011 – capo IV art. 6 – paragrafo 1: "I servizi di RISTORAZIONE e di CATERING consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell'insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della RISTORAZIONE tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del CATERING i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore."

Regolamento n. 282/2011 – capo IV art. 6 – paragrafo 2: "La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, **NON è considerata un servizio di ristorazione o di catering** ai sensi del paragrafo 1".



REGOLA GENERALE:
PAESE DEL
COMMITTENTE

PRESTAZIONI RESE B2B – LOCAZIONE A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO

SERVIZI RESI

LOCAZIONE A BREVE TERMINE*
DI MEZZI DI TRASPORTO

* Per "breve termine" o "chartering" si intende il possesso ininterrotto per periodo < 30 giorni, e per le navi < 90 gg

CRITERIO DI TERRITORIALITA'

**LUOGO DI MESSA A
DISPOSIZIONE E UTILIZZO**
(art. 7-quater, comma 1, lett. e))

Tali prestazioni si considerano
effettuate in **ITALIA** quando i
mezzi di trasporto sono:

oppure

Messi a disposizione in Italia



Messi a disposizione fuori UE



e

Utilizzati nell'UE




e

Utilizzati in Italia



PRESTAZIONI RICEVUTE DA SOGG. ESTERO



MODALITA' DI AUTOFATTURAZIONE

Chi emette l'autofattura?

Il committente italiano "soggetto passivo", che acquista servizi territorialmente rilevanti in Italia da "soggetti passivi" stabiliti all'estero.

Quando emette l'autofattura?

L'autofattura deve essere emessa in UNICO ESEMPLARE nel "momento di effettuazione" dell'operazione individuato ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 633/72.


Come si registra l'autofattura?

L'autofattura è soggetta all'obbligo di doppia registrazione: 1) sul registro delle fatture emesse, per assolvere l'iva a debito; 2) sul registro delle fatture d'acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione.

E' possibile integrare la fattura anziché autofatturare?

C.M. 12/2010 par.3.2 - *"..il committente conserva la facoltà di integrare il documento..fermo restando l'obbligo di rispettare le regole sul momento di effettuazione."*

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B – REGOLA GENERALE




N.B. La regola generale è sempre la rilevanza IVA nel "paese del committente".

Ci poniamo nell'ottica del **committente ITALIANO**

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B – REGOLA GENERALE




N.B. La regola generale è sempre la rilevanza IVA nel "paese del committente".

Ci poniamo nell'ottica del **committente ITALIANO**

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B – REGOLA GENERALE




N.B. La regola generale è sempre la rilevanza IVA nel "paese del committente".

Ci poniamo nell'ottica del **committente ITALIANO**

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B – REGOLA GENERALE




N.B. La regola generale è sempre la rilevanza IVA nel "paese del committente".

Ci poniamo nell'ottica del **committente ITALIANO**

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B – REGOLA GENERALE




N.B. La regola generale è sempre la rilevanza IVA nel "paese del committente".

Ci poniamo nell'ottica del **committente ITALIANO**

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B – REGOLA GENERALE




N.B. La regola generale è sempre la rilevanza IVA nel "paese del committente".

Ci poniamo nell'ottica del **committente ITALIANO**

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B – REGOLA GENERALE




N.B. La regola generale è sempre la rilevanza IVA nel "paese del committente".

Ci poniamo nell'ottica del **committente ITALIANO**

* per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

** per "lungo termine" si intende il possesso ininterrotto per periodo > 30 giorni, e per le navi > 90 giorni

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B – REGOLA GENERALE




N.B. La regola generale è sempre la rilevanza IVA nel "paese del committente".

Ci poniamo nell'ottica del **committente ITALIANO**

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B – REGOLA GENERALE



N.B. La regola generale è sempre la rilevanza IVA nel "paese del committente".

Ci poniamo nell'ottica del **committente ITALIANO**

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B - DEROGHE

SERVIZI RICEVUTI	CRITERIO DI TERRITORIALITA'
Servizi agli immobili	Luogo dell'immobile
Prestazioni per l'accesso alle manifestazioni culturali, fiere etc.	Luogo di svolgimento
Trasporto di passeggeri	In proporzione alla distanza percorsa
Ristorazione&catering su trasp. Intra	Luogo di inizio del trasporto
Ristorazione&catering diversi dal prec	Luogo di esecuzione della prestazione
Locazione a breve termine di mezzi di trasporto	Luogo di messa a disposizione e utilizzo

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B – IMMOBILI

SERVIZI RICEVUTI

CRITERIO DI TERRITORIALITA'

Servizi relativi agli **IMMOBILI**

Comprese..

**Prestazioni di
AGENZIA**

PERIZIE

**Fornitura di
ALLOGGI nel
settore alberghiero**

LUOGO DELL'IMMOBILE
(art. 7-quater, comma 1, lett. a))

IMMOBILI: CASE STUDY 1



AUOFATTURA*

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

IMMOBILI: CASE STUDY 2



AUToFATTURA*

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

IMMOBILI: CASE STUDY 3



REGISTRAZIONE COSTO IN CONTABILITA' GENERALE

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B – TRASPORTO PASSEGGERI

SERVIZI RICEVUTI

TRASPORTO PASSEGGERI

CRITERIO DI TERRITORIALITA'

IN PROPORZIONE ALLA
DISTANZA PERCORSA
(art. 7-quater, comma 1, lett. b))

Distanza percorsa
in Italia


Distanza percorsa
fuori dall'Italia

Autofattura*

Registrazione costo in
contabilità generale

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

TRASPORTO PASSEGGERI: CASE STUDY 1



AUTOFATTURA TRATTA INTERNA

REGISTRAZIONE IN CO.GE. TRATTA ESTERA

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B – RISTORAZIONE&CATERING SU TRASP.INTRA

SERVIZI RICEVUTI

CRITERIO DI TERRITORIALITA'

**RISTORAZIONE & CATERING
RICEVUTI SU TRASPORTI INTRA-UE**

a bordo di:


AEREI

TRENI

NAVI

LUOGO DI INIZIO TRASPORTO
(art. 7-quater, comma 1, lett. d))


RISTORAZIONE & CATERING SU TRASP. INTRA-UE: CASE STUDY 1



AUTOFATTURA* SOGGETTA AD IVA

*per l'identificazione del regime iva si applicano le consuete regole interne

RISTORAZIONE & CATERING SU TRASP. INTRA-UE: CASE STUDY 2



REGISTRAZIONE COSTO IN CO.GE.

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B – RISTORAZIONE&CATERING diversa dal prec.te

SERVIZI RICEVUTI

CRITERIO DI TERRITORIALITA'

RISTORAZIONE & CATERING
diversa dal precedente



**LUOGO DI ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE**

(art. 7-quater, comma 1, lett. c))

Regolamento n. 282/2011 – capo IV art. 6 – paragrafo 1: "I servizi di RISTORAZIONE e di CATERING consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell'insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della RISTORAZIONE tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del CATERING i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore."

Regolamento n. 282/2011 – capo IV art. 6 – paragrafo 2: "La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, **NON è considerata un servizio di ristorazione o di catering** ai sensi del paragrafo 1".



**REGOLA GENERALE:
PAESE DEL
COMMITTENTE**

PRESTAZIONI RICEVUTE B2B – LOCAZIONE A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO

SERVIZI RICEVUTI

LOCAZIONE A BREVE TERMINE*
DI MEZZI DI TRASPORTO

* Per "breve termine" o "chartering" si intende il possesso ininterrotto per periodo < 30 giorni, e per le navi < 90 gg

CRITERIO DI TERRITORIALITA'

**LUOGO DI MESSA A
DISPOSIZIONE E UTILIZZO**
(art. 7-quater, comma 1, lett. e))

Tali prestazioni si considerano effettuate in **ITALIA** quando i mezzi di trasporto sono:

oppure

Messi a disposizione in Italia



Messi a disposizione fuori UE



e

Utilizzati nell'UE



e

Utilizzati in Italia



SERVIZI RESI: CASE STUDY 1

PRESTATORE ITA



- Servizi di telecomunicazione
- Pubblicità
- Elaborazione dati
- Elaborazione paghe
- Diritti d'autore, royalties...
- Consulenza e assistenza tecnica, legale, amministrativa..

COMMITTENTE BUSINESS UE



FATTURA ART. 7-TER

SERVIZI RESI: CASE STUDY 2

PRESTATORE ITA



- Servizi di telecomunicazione
- Pubblicità
- Elaborazione dati
- Elaborazione paghe
- Diritti d'autore, royalties...
- Consulenza e assistenza tecnica, legale, amministrativa..

COMMITTENTE CONSUMER UE



FATTURA CON IVA 20%

B2C – DEROGHE AL PAESE DEL PRESTATORE

..in deroga a quanto stabilito dall'art. 7-ter, comma 1, lett. b)
(*territorialità nel paese del prestatore*) i seguenti servizi...

Art. 7-septies, D.P.R. 633/1972

- Concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore...
- Prestazioni pubblicitarie;
- Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché quelle di elaborazione e fornitura dati;
- Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative;
- Messa a disposizione del personale;
- Prestazioni derivanti da contratti di locazione;
- Servizi connessi con gas ed energia;
- Servizi di telecomunicazione;
- Servizi prestati per via telefonica;
- Obblighi di non fare connessi ai servizi precedenti.

rese a

Committenti **NON**
SOGG. PASSIVI

Domiciliati e
residenti **FUORI**
dalla **COMUNITA'**

Tali prestazioni **NON** si considerano
effettuate in ITALIA

SERVIZI RESI: CASE STUDY 3

PRESTATORE ITA



- Servizi di telecomunicazione
- Prestazioni Pubblicitarie
- Elaborazione dati
- Elaborazione paghe
- Diritti d'autore, royalties...
- Consulenza e assistenza tecnica o legale

COMM. CONSUMER EXTRA-UE



FATTURA ART. 7-SEPTIES

SERVIZI RESI: CASE STUDY 4

PRESTATORE ITA



- Servizi di telecomunicazione
- Prestazioni Pubblicitarie
- Elaborazione dati
- Elaborazione paghe
- Diritti d'autore, royalties...
- Consulenza e assistenza tecnica o legale

COMM. BUSINESS EXTRA-UE



FATTURA ART. 7-TER

SERVIZI RICEVUTI: CASE STUDY 1

PRESTATORE UE



- Servizi di telecomunicazione
- Pubblicità
- Elaborazione dati
- Elaborazione paghe
- Diritti d'autore, royalties...
- Consulenza e assistenza tecnica, legale, amministrativa..

COMMITTENTE BUSINESS ITA



AUTOFATTURA ART. 17, COMMA 2 – IVA 20%

SERVIZI RICEVUTI: CASE STUDY 2

PRESTATORE EXTRA-UE



- Servizi di telecomunicazione
- Pubblicità
- Elaborazione dati
- Elaborazione paghe
- Diritti d'autore, royalties...
- Consulenza e assistenza tecnica, legale, amministrativa..

COMMITTENTE BUSINESS ITA



AUTOFATTURA ART. 17, COMMA 2 – IVA 20%

SERVIZI RICEVUTI: CASE STUDY 3

PRESTATORE UE



- Servizi di telecomunicazione
- Pubblicità
- Elaborazione dati
- Elaborazione paghe
- Diritti d'autore, royalties...
- Consulenza e assistenza tecnica, legale, amministrativa..

COMMITTENTE CONSUMER ITA



FATTURA CON IVA TEDESCA

INTERMEDIAZIONI RESE PER VENDITA DI BENI MOBILI – 1 DI 3

AGENTE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
				Fatt. IVA 20%
				Fatt. IVA 20%
				Fatt. N.I. art. 9

AGENTE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
				Fatt. IVA 20%
				Fatt. IVA 20%
				Fatt. IVA 20% *

*stando alla Direttiva, è considerata esportazione anche una cessione di beni con partenza da un Paese UE e destinazione in un Paese Extra-UE; risulta pertanto necessario che sia confermata la NON IMP. Art. 9.

INTERMEDIAZIONI RESE PER VENDITA DI BENI MOBILI – 2 DI 3

AGENTE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
				Fatt. N.I. art. 9
				Fatt. IVA 20%
				Fatt. IVA 20%

AGENTE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
				Fatt. art. 7-TER
				Fatt. art. 7-TER
				Fatt. art. 7-TER

Essendo il Committente soggetto passivo **UE**, l'Agente dovrà procedere alla compilazione dell'**INTRASTAT – SERVIZI RESI**

INTERMEDIAZIONI RESE PER VENDITA DI BENI MOBILI – 3 DI 3

AGENTE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
				Nota add. art. 7
				Nota add. art. 7
				Nota add. art. 7

Verificare che lo Stato del Committente non sia tra i Paesi a c.d. "fiscalità privilegiata*" altrimenti si renderebbe necessaria la compilazione del modello **BLACK LIST**.

* **Paesi Black List (D.M. 04.05.99 e D.M. 21.11.01 come modificati dal D.M. 27.07.10):** Alderney, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kenya, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Malaysia, Maldive, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, San Marino, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.

INTERMEDIAZIONI RICEVUTE PER VENDITA DI BENI MOBILI – 1 DI 2

AGENTE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
 Oppure  *			  	Autoft. IVA 20% Autoft. IVA 20% Autoft N.I. art.9

AGENTE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
 Oppure  *			  	Autoft. IVA 20% Autoft. IVA 20% Autoft. IVA 20%

* Nel caso di AGENTE stabilito nell'UNIONE EUROPEA si renderà necessaria la compilazione del modello INTRASTAT per i SERVIZI RICEVUTI.

Viceversa qualora l'AGENTE sia stabilito in un PAESE A FISCALITA' PRIVILEGIATA, il committente italiano dovrà procedere alla compilazione della comunicazione BLACK LIST.


INTERMEDIAZIONI RICEVUTE PER VENDITA DI BENI MOBILI – 2 DI 2

AGENTE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
 Oppure  *			  	Autoft. IVA 20% Autoft. IVA 20% Autoft. IVA 20%

* Nel caso di AGENTE stabilito nell'UNIONE EUROPEA si renderà necessaria la compilazione del modello INTRASTAT per i SERVIZI RICEVUTI.

Viceversa qualora l'AGENTE sia stabilito in un PAESE A FISCALITA' PRIVILEGIATA, il committente italiano dovrà procedere alla compilazione della comunicazione BLACK LIST.

INTERMEDIAZIONI: CASE STUDY 1



FATTURA NON IMPONIBILE ART. 9, D.P.R. 633/1972

LAVORAZIONI RESE - 1 DI 4

PRESTATORE	COMMITTENTE sogg. passivo	PROVENIENZA merce	DESTINAZIONE merce	IVA
				Fatt. IVA 20%
				Fatt. IVA 20%
				Fatt. N.I. art. 9

PRESTATORE	COMMITTENTE sogg. passivo	PROVENIENZA merce	DESTINAZIONE merce	IVA
				Fatt. IVA 20%
				Fatt. IVA 20%
				Fatt. IVA 20% *

*stando alla Direttiva, è considerata esportazione anche una cessione di beni con partenza da un Paese UE E destinazione in un Paese Extra-UE; risulta pertanto necessario che sia confermata la NON IMP. Art. 9.

LAVORAZIONI RESE - 2 DI 4

PRESTATORE	COMMITTENTE sogg. passivo	PROVENIENZA merce	DESTINAZIONE merce	IVA
		 Temporanea importazione	  	Fatt. N.I. art. 9 Fatt. N.I. art. 9 Fatt. N.I. art. 9

PRESTATORE	COMMITTENTE sogg. passivo	PROVENIENZA merce	DESTINAZIONE merce	IVA
			  	Fatt. art. 7-TER Fatt. art. 7-TER Fatt. art. 7-TER

Essendo il Committente soggetto passivo **UE**, l'Agente dovrà procedere alla compilazione dell'**INTRASTAT - SERVIZI RESI**

LAVORAZIONI RESE - 3 DI 4

PRESTATORE	COMMITTENTE sogg. passivo	PROVENIENZA merce	DESTINAZIONE merce	IVA
				Nota add. art. 7
				Nota add. art. 7
				Nota add. art. 7

PRESTATORE	COMMITTENTE sogg. passivo	PROVENIENZA merce	DESTINAZIONE merce	IVA
				Fatt. art. 7-TER
		Temporanea importazione		Fatt. art. 7-TER
				Fatt. art. 7-TER

Essendo il Committente soggetto passivo **UE**, l'Agente dovrà procedere alla compilazione dell'**INTRASTAT - SERVIZI RESI**

LAVORAZIONI RESE – 4 DI 4

PRESTATORE	COMMITTENTE sogg. passivo	PROVENIENZA merce	DESTINAZIONE merce	IVA
				Nota add. art. 7
				Nota add. art. 7
				Nota add. art. 7

PRESTATORE	COMMITTENTE sogg. passivo	PROVENIENZA merce	DESTINAZIONE merce	IVA
				Fatt. art. 7-TER
				Fatt. art. 7-TER
				Fatt. art. 7-TER

Essendo il Committente soggetto passivo **UE**, l'Agente dovrà procedere alla compilazione dell'**INTRASTAT – SERVIZI RESI**

LAVORAZIONI RICEVUTE – 1 DI 2

PRESTATORE	COMMITTENTE sogg. passivo	PROVENIENZA merce	DESTINAZIONE merce	IVA
 Oppure  *			  	Autoft. IVA 20% Autoft. IVA 20% Autoft. IVA 20%

PRESTATORE	COMMITTENTE sogg. passivo	PROVENIENZA merce	DESTINAZIONE merce	IVA
 Oppure  *			  	Autoft. IVA 20% Autoft. IVA 20% Autoft. IVA 20%

* Nel caso di PRESTATORE stabilito nell'UNIONE EUROPEA si renderà necessaria la compilazione del modello INTRASTAT per i SERVIZI RICEVUTI.

Viceversa qualora il PRESTATORE sia stabilito in un PAESE A FISCALITA' PRIVILEGIATA, il committente italiano dovrà procedere alla compilazione della comunicazione BLACK LIST.

LAVORAZIONI RICEVUTE – 2 DI 2

PRESTATORE	COMMITTENTE sogg. passivo	PROVENIENZA merce	DESTINAZIONE merce	IVA
 Oppure  *			  	Autoft. IVA 20% Autoft. IVA 20% Autoft. IVA 20%

* Nel caso di PRESTATORE stabilito nell'UNIONE EUROPEA si renderà necessaria la compilazione del modello INTRASTAT per i SERVIZI RICEVUTI.

Viceversa qualora il PRESTATORE sia stabilito in un PAESE A FISCALITA' PRIVILEGIATA, il committente italiano dovrà procedere alla compilazione della comunicazione BLACK LIST.

TRASPORTI RESI E PRESTAZIONI ACCESSORIE - 1 DI 3

TRASPORT.RE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
				Fatt. IVA 20%
				Fatt. IVA 20%
				Fatt. N.I. art. 9

TRASPORT.RE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
				Fatt. IVA 20%
				Fatt. IVA 20%
				Fatt. IVA 20% *

*stando alla Direttiva, è considerata esportazione anche una cessione di beni con partenza da un Paese UE
E destinazione in un Paese Extra-UE; risulta pertanto necessario che sia confermata la NON IMP. Art. 9.

TRASPORTI RESI E PRESTAZIONI ACCESSORIE - 2 DI 3

TRASPORT.RE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
			  	Ft. N.I. art. 9 * Fatt. IVA 20% Fatt. IVA 20%

* Per merce in transito o temporanea importazione nonché per importazione definitiva a condizione che il Corrispettivo del trasporto sia compreso nel valore doganale

TRASPORT.RE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
			  	Fatt. art. 7-TER Fatt. art. 7-TER Fatt. art. 7-TER

Essendo il Committente soggetto passivo **UE**, l'Agente dovrà procedere alla compilazione dell'**INTRASTAT – SERVIZI RESI**

TRASPORTI RESI E PRESTAZIONI ACCESSORIE - 3 DI 3

TRASPORT.RE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
			  	Nota add. art. 7 Nota add. art. 7 Nota add. art. 7

Verificare che lo Stato del Committente non sia tra i Paesi a c.d. "fiscaltà privilegiata*" altrimenti si renderebbe necessaria la compilazione del modello **BLACK LIST**.

* **Paesi Black List (D.M. 04.05.99 e D.M. 21.11.01 come modificati dal D.M. 27.07.10:** Alderney, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kenya, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Malaysia, Maldive, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, San Marino, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.

TRASPORTI RICEVUTI E PRESTAZIONI ACCESSORIE - 1 DI 2

TRASPORT.RE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
 Oppure  *				Autoft. IVA 20%
				Autoft. IVA 20%
				Autoft N.I. art.9

TRASPORT.RE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
 Oppure  *				Autoft. IVA 20%
				Autoft. IVA 20%
				Autoft. IVA 20%

* Nel caso di TRASPORTATORE stabilito nell'UNIONE EUROPEA si renderà necessaria la compilazione del modello INTRASTAT per i SERVIZI RICEVUTI.

Viceversa qualora il TRASPORTATORE sia stabilito in un PAESE A FISCALITA' PRIVILEGIATA, il committente italiano dovrà procedere alla compilazione della comunicazione BLACK LIST.

TRASPORTI RICEVUTI E PRESTAZIONI ACCESSORIE - 2 DI 2

TRASPORT.RE	COMMITTENTE sogg. passivo	LUOGO partenza merce	DESTINAZIONE merce	IVA
 Oppure  **			  	Autoft NI art.9* Autoft. IVA 20% Autoft. IVA 20%

* Per merce in transito o temporanea importazione nonché per importazione definitiva a condizione che il Corrispettivo del trasporto sia compreso nel valore doganale

** Nel caso di AGENTE stabilito nell'UNIONE EUROPEA si renderà necessaria la compilazione del modello INTRASTAT per i SERVIZI RICEVUTI.

Viceversa qualora l'AGENTE sia stabilito in un PAESE A FISCALITA' PRIVILEGIATA, il committente italiano dovrà procedere alla compilazione della comunicazione BLACK LIST.

TIMING EMISSIONE AUTOFATTURA

(art. 21, D.P.R. n. 633/1972)

L'AUTOFATTURA DEVE ESSERE EMESSA

al

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

"determinata a norma dell'art. 6"

(art. 21, comma **4**, DPR 633/72)

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

(art. 6, D.P.R. n. 633/1972)

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE coincide

se

L'operazione non ha carattere continuativo

con

DATA PAGAMENTO del corrispettivo
(art. 6, comma **3**, DPR 633/72)

Oppure se...

DATA EMISSIONE AUTOFT. <
DATA PAGAMENTO del corrispettivo

con

DATA EMISSIONE AUTOFATTURA
(art. 6, comma **4**, DPR 633/72)

La **DATA DI EMISSIONE** dell'autofattura
è sempre **< o =**
Alla **DATA DI PAGAMENTO**

TIMING COMPILAZIONE INTRASTAT

Il momento di **COMPILAZIONE** del **MODELLO INTRASTAT**
coincide

con

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
"determinata a norma dell'art. 6"
(art. 21, comma **4**, DPR 633/72)

PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT

La **PERIODICITA'** di **PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT**
può essere

TRIMESTRALE

MENSILE


per i soggetti che hanno
realizzato, nei **4 TRIMESTRI***
PRECEDENTI E PER CIASCUNA
CATEGORIA DI OPERAZIONI, un
ammontare totale trimestrale
NON > di 50.000 EURO**

per i soggetti che nel corso di un
trimestre, superano la soglia dei
50.000 EURO. La presentazione
dell'elenco con periodicità
mensile decorre dal **MESE**
SUCCESSIVO al superamento.

* I trimestri di riferimento sono quelli "solari".

** Nel caso di superamento della soglia per una singola categoria di operazioni (cessione di beni o servizi resi, ovvero acquisto di beni o servizi ricevuti, scatta l'obbligo di presentazione mensile per l'intero elenco di cessioni o acquisti.


PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT – CASE STUDY 1



Fonti normative e di prassi:

- Art. 2, comma 4, d.lgs. 11.02.2010, n. 18
- Circolare A.E. n. 14/E del 18.03.2010

PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT – CASE STUDY 1



Fonti normative e di prassi:

- Art. 2, comma 4, d.lgs. 11.02.2010, n. 18
- Circolare A.E. n. 14/E del 18.03.2010

COMPILAZIONE MODELLO INTRASTAT INTRA 1-QUATER, SEZIONE 3 – SERVIZI RESI

Verifica codice IVA cliente

<http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm>

Codice servizio reso

Desumibile da **classificazione CPA** disponibile su **agenziadogane.it (6 cifre)**

Modalità di erogazione

"I" – istantanea, per servizi erogati in un'**UNICA SOLUZIONE**
"R" – a più riprese, per servizi erogati **CICLICAMENTE**
(C.M. 36/E – 2010, quesito n. 39)

Modalità di incasso

"B" – bonifico, operazione **bancaria**
"A" – **accredito in c/c** (fonti diverse da altro c/c, carta di credito)
"X" – **altro** (RI.BA)
(C.M. 36/E – 2010, quesito n. 33)

COMPILAZIONE MODELLO INTRASTAT INTRA 2-QUATER, SEZ. 3 – SERVIZI RICEVUTI

Controvalore delle operazioni in €

si fa riferimento al cambio della valuta estera **pubblicato dalla Banca d'Italia alla DATA** in cui l'operazione si considera **EFFETTUATA**

(C.M. 36/E – 2010, quesito n. 8)

Numero e data fattura

Sono quelli attribuiti dal **committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella contabilità**

(C.M. 14/E – 2010, pagina n. 8)

Paese di pagamento

Paese in cui il corrispettivo ENTRA nella DISPONIBILITA' DEL BENEFICIARIO

(C.M. 36/E – 2010, quesito n. 36)

PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI BLACK LIST (C.M. 53E/10 par. 3.1)

La **PERIODICITA'** di **PRESENTAZIONE DEI MODELLI BLACK LIST** coincide

con

Il momento di **RILEVAZIONE** dell'operazione nelle **scritture contabili obbligatorie**

Oppure in

manca di annotazione nelle scritture contabili obbligatorie, qualora si tratti di operazioni prive del requisito di territorialità (fuori campo IVA)

con

Deroga al momento di "effettuazione".
E' rilevante il momento di **REGISTRAZIONE**

Il momento di **PAGAMENTO**

IL CAMBIO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI IN MONETA ESTERA

IL CAMBIO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI IN MONETA ESTERA
coincide

con

Il **GIORNO** in cui è stata
EFFETTUATA L'OPERAZIONE
(ai sensi dell'art. 6, comma 3 o 4, DPR 633/72)

Oppure se...

Non rinvenibile

con

Riferimento di legge:
(art. 13, comma 4, DPR 633/72)

Il **GIORNO ANTECEDENTE
PIU' PROSSIMO**


EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E ADEMPIMENTI CONNESSI – CASE STUDY 1



EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E ADEMPIMENTI CONNESSI – CASE STUDY 2



PROFILI SANZIONATORI DELL'OMESSA AUTOFATTURAZIONE



REGOLARIZZAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

Omissione della presentazione del modello INTRASTAT

..in caso di REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

..entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione

RAVVEDIMENTO OPEROSO
(art. 11, d.lgs. 471/97)

Euro 64 per violazioni commesse dopo l'01.02.2011